

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
Avv. Roberto Cacchillo
Via Roma, 37/A – Tel. e Fax 0331 768678
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
Cod. Fisc.: CCC RRT 84B16 B300A – P.IVA 03266390123

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

**Integrazione alla proposta di accordo formulata dal sig. Misuraca
ai sensi dell'art. 9 co. 3 ter Legge n. 3/2012**

* * *

Nell'interesse del sig. **MISURACA Fabrizio** (C.F. MSR FRZ 70M11 I819L) nato a Somma Lombardo (VA) l'11 agosto 1970 e residente in 21019 – Somma Lombardo (VA), Via della Brugheretta n. 60, di seguito anche denominato “*debitore*”, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. **Roberto Cacchillo** del Foro di Busto Arsizio (C.F. CCC RRT 84B16 B300A - PEC: robertocacchillo-avvocato@pec.it - fax n. 0331.768678) presso il cui Studio in 21010 – Arsago Seprio (VA), Via Roma n. 37/A elegge domicilio, coadiuvato dal dott. **Massimo Piscetta**, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio (C.F. PSC MSM 68M28 A429A - PEC: mpiscetta@legalmail.it - tel. 0331.739870 - fax 0331.700465), giusta procura in calce al ricorso introduttivo e con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **robertocacchillo-avvocato@pec.it** ovvero al seguente numero di fax 0331.768678.

PREMESSO CHE

- a) in data 19 maggio 2022 il sig. Misuraca ha depositato ricorso ai sensi della Legge n. 3/2012 contenente una proposta di accordo ai creditori e, in subordine, istanza di liquidazione del proprio patrimonio;
- b) il Giudice designato, dott. Marco Lualdi, con provvedimento datato 23 maggio 2022, ha evidenziato alcuni profili di criticità della proposta di accordo originariamente formulata dal debitore, tali da poter in ipotesi condurre ad una pronuncia di inammissibilità per carenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 Legge n. 3/2012, concedendo termine sino al 10

giugno 2022 affinché “il Gestore della Crisi provveda al deposito [...] dell’integrazione della propria Relazione con riferimento ai profili di criticità rilevati”, fissando udienza di comparizione parti per il giorno 13 giugno 2022 ore 11.00;

- c) il sig. Misuraca ed il Gestore della Crisi, in riscontro al summenzionato provvedimento, hanno fornito i chiarimenti richiesti ed integrato l’iniziale proposta con atto depositato in data 09 giugno u.s.;
- d) a seguito dell’esame della proposta così rimodulata, il Giudice rilevava “un ulteriore profilo di possibile inammissibilità derivante dalla previsione di una soddisfazione “nulla” dei crediti chirografari”, osservando che “l’esclusione di una qualsiasi percentuale di pagamento del credito chirografario – o comunque di diversa modalità di soddisfazione – appare in contrasto con la funzione economica dell’istituto di evidente natura concordataria, considerato che appare contraddittorio ammettere al voto creditori chirografari con riferimento ad una “proposta” priva di contenuto concreto”;
- e) Il Tribunale fissava pertanto udienza per il giorno 1° luglio 2022, successivamente differita al 12 luglio 2022 su istanza di parte;
- f) nel corso dell’udienza del 12 luglio 2022 il debitore, a mezzo del proprio difensore, ed il Gestore della Crisi, preso atto dell’ulteriore rilievo formulato dal giudicante, ipotizzavano di ricorrere all’apporto di finanza esterna al fine di garantire il soddisfacimento quantomeno parziale dei creditori chirografari;
- g) si rende pertanto necessario provvedere al deposito di una nuova proposta, rimodulata in modo tale da garantire il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori chirografari;

Tanto premesso, il sig. Fabrizio Misuraca, *ut supra*, deposita la seguente

INTEGRAZIONE

1) LA RIMODULAZIONE DELLA ORIGINARIA PROPOSTA.

Alla luce di quanto osservato dal Tribunale si è resa necessaria una rimodulazione della proposta affinché sia garantito ai creditori chirografari un soddisfacimento, seppur parziale, del proprio credito.

Si è quindi deciso di ricorrere all'apporto di finanza esterna, raccogliendo la disponibilità del terzo, sig.ra Rosa Moretti, la quale sottoscrive il presente atto ai sensi dell'art. 8 co. 2 Legge n. 3/2012.

La sig.ra Moretti ha accreditato l'importo aggiuntivo di Euro 3.000,00 sul medesimo libretto di risparmio postale n. 000042583963 acceso presso Poste Italiane S.p.a. sul quale risultano già accantonate le somme destinate all'acquisto del diritto di usufrutto del debitore, come risulta dall'estratto conto del 18 luglio 2022 che si allega (**doc. 58**).

Con la sottoscrizione della presente integrazione, il terzo assume l'impegno di mantenere vincolata la somma necessaria a garantire la fattibilità della proposta sino all'eventuale provvedimento di omologa ovvero di rigetto e, subordinatamente all'avvenuta omologa, si impegna ad effettuare il pagamento in favore dei creditori secondo i termini e con le modalità già indicate nel ricorso introduttivo e di seguito ritrascritte.

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si procede di seguito alla dettagliata e specifica riformulazione della proposta in funzione del carico debitorio indicato, con indicazione degli importi da proporre secondo la vigente normativa ai singoli creditori, tenuto conto degli eventuali privilegi esistenti e del criterio della *par condicio creditorum*.

Ipotesi di base:

1. liquidazione della quota del diritto di usufrutto di proprietà del debitore al prezzo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) grazie all'intervento del terzo acquirente Rosa Moretti e destinazione del ricavato al creditore munito di ipoteca (Agenzia delle Entrate). L'intervento del terzo è subordinato e condizionato all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ed all'omologa da parte del Tribunale;
2. riscatto della polizza vita n. 1037540 contratta con Eurovita S.p.a., con destinazione ai creditori del ricavato pari ad Euro 10.557,02, subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale;
3. riscatto, con l'assenso dei cointestatari Rosa Moretti e Salvatore Misuraca, dei buoni fruttiferi postali del valore nominale di Euro 5.500,00, con destinazione ai creditori della quota parte di competenza del debitore, pari a nominali Euro 1.833,33, con controvalore al 17.11.2021 di Euro 2.459,75 al lordo di eventuali costi e/o imposte, subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale;
4. messa a disposizione dei creditori del controvalore dell'autoveicolo furgonato marca Hyundai modello H1 targato CP316CB immatricolato il 28 maggio 2004 (doc. 24), stimabile in Euro 1.300,00 (doc. 43) subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale;
5. messa a disposizione grazie all'intervento del terzo Rosa Moretti dell'importo di Euro 3.000,00 da destinarsi al soddisfacimento

parziale dei soli creditori chirografari, subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale.

Riparto:

- destinazione dell'importo di **Euro 3.373,66** (comprensivi di IVA e cassa previdenziale) per il saldo dei **compensi del professionista** nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (creditore privilegiato), concordati in misura inferiore rispetto alle soglie di legge previste dal D.M. della Giustizia n. 202/2014, ai sensi dell'art. 13 co. 4 *bis* Legge n. 3/2012;
- accantonamento di un importo di **Euro 1.000,00** per le spese di procedura (notifiche, comunicazioni ai creditori, pubblicazione della proposta ecc.) ed ulteriori interessi a scadere;
- destinazione dell'importo di **Euro 20.000,00** al soddisfacimento parziale *ex art. 7 co. 1* Legge n. 3/2012 del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato);
- destinazione dei residui importi ai restanti creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi di cui al codice civile;
- destinazione dell'importo di **Euro 3.000,00** al soddisfacimento esclusivo, seppur parziale, dei creditori chirografari;

Tab. n. 1 – Piano di riparto tra i creditori.

CREDITORE	IMPORTO	NATURA	PROPOSTA	%
Agenzia delle Entrate	€ 217.619,37	Ipoteca	€ 20.000,00	9,19%
OCC + fondo spese	€ 4.373,66	Prededuzione	€ 4.373,66	100%
Agenzia delle Entrate	€ 30.524,06	Art. 2753 C.C.	€ 9.943,11	32,57%

Agenzia delle Entrate	€ 71.958,82	Art. 2759 C.C. residuo da ipoteca	€ 0,00	0%
Agenzia delle Entrate	€ 87.688,09	Art. 2752 C.C. residuo da ipoteca	€ 0,00	0%
Agenzia delle Entrate	€ 37.972,46	Chirografario residuo da ipoteca	€ 2.415,05	6,36%
Agenzia delle Entrate	€ 6.328,37	Chirografario	€ 402,48	6,36%
INPS	€ 2.875,00	Chirografario	€ 182,85	6,36%

La proposta avanzata assicura, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento di una somma pari ad Euro 20.000,00 al creditore ipotecario Agenzia delle Entrate a copertura parziale dei crediti garantiti dal privilegio *ex art. 2752 c.c.* (percentuale di soddisfacimento: 9,19%)

La parte residua del credito ipotecario viene quindi riposizionata con il rispettivo grado di privilegio o chirografo originario.

L'importo residuo di Euro 9.943,11 viene destinato al pagamento parziale dei crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2753 c.c. (percentuale di soddisfacimento: 32,57%).

Infine, l'importo di Euro 3.000,00 messo a disposizione dal terzo a titolo di finanza esterna viene destinato in via esclusiva al pagamento parziale dei crediti chirografari (percentuale di soddisfacimento: 6,36%)

L'OCC ha appurato che la proposta garantisce il pagamento dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria in considerazione del fatto che il debitore ha posto a disposizione della procedura l'intero patrimonio personale liquidabile (**doc. 59**). La proposta beneficia inoltre delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal terzo e di cui i creditori, in ipotesi di liquidazione del patrimonio, non potrebbero usufruire.

Appare pertanto realizzata la condizione per l'omologa indicata dall'art. 12 co. 2 Legge n. 3/2012 (soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria).

* * *

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CREDITORI

Il pagamento dei creditori, suddivisi secondo le classi e con le percentuali sopra indicate, verrà effettuato entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'eventuale omologazione/pubblicazione dell'accordo da parte del Tribunale di Busto Arsizio, mediante bonifico bancario disposto in favore di **Agenzia delle Entrate – Riscossione** (C.F. e P.IVA 13756881002) con sede in 00142 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, delegato alla riscossione da parte degli Enti creditori.

Il pagamento recherà la causale "*esecuzione accordo Legge n. 3/2012 Fabrizio Misuraca*" e sarà effettuato alle seguenti coordinate bancarie, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio sito *web* istituzionale:

Agenzia delle Entrate – Riscossione - Varese

Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

IBAN: IT89H0306910810000036700108

ovvero secondo le differenti modalità che il Tribunale di Busto Arsizio vorrà stabilire o che i creditori vorranno indicare all'Organismo di composizione della crisi unitamente alla comunicazione di cui all'art. 11 Legge n. 3/2012 contenente il proprio consenso alla proposta.

* * *

IN VIA SUBORDINATA: L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In subordine, qualora la proposta di accordo non dovesse riscontrare l'approvazione dei creditori ovvero soddisfare i requisiti di ammissibilità

dettati dalla normativa di riferimento, il ricorrente formula sin d'ora istanza di liquidazione del patrimonio e di conversione della presente procedura ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012.

* * *

Il sig. Fabrizio Misuraca, per quanto sopra illustrato,

INSISTE

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, Voglia:

In via pregiudiziale

- dichiarare l'improcedibilità di ogni azione esecutiva nei confronti dell'istante al fine di garantire la *par condicio creditorum*;

Nel merito

- dichiarare aperta la procedura di accordo di composizione della crisi di cui all'art. 7 co. 1 Legge n. 3/2012, fissando con decreto l'udienza prevista dall'art. 10 co. 1 Legge ult. cit., disponendo la comunicazione della presente proposta e del relativo decreto ai creditori ed al Concessionario per la riscossione;

Nel merito, in subordine

- nell'ipotesi di ritenuta assenza dei presupposti di ammissibilità per la procedura di accordo di composizione della crisi, ovvero di mancato raggiungimento del *quorum* indicato dall'art. 11 co. 2 Legge n. 3/2012 ovvero di mancata omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 3 *quater* Legge n. 3/2012, convertire la procedura di accordo di composizione della crisi in procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012.

* * *


Si depositano, seguendo l'ordine dei documenti già prodotti:

- 58) copia estratto conto al 18 luglio 2022 del libretto di risparmio postale n. 000042583963 acceso presso Poste Italiane S.p.a. sul quale risultano già accantonate le somme destinate al soddisfacimento dei creditori;
- 59) relazione integrativa redatta dall'Organismo di composizione della crisi.


Con osservanza.

Gallarate, 22 luglio 2022.

Avv. Roberto Cacchillo

Handwritten signature of Roberto Cacchillo, consisting of stylized initials and a large, sweeping underline.

Il terzo sig.ra Rosa Moretti

Handwritten signature of Rosa Moretti, written in a cursive script.

